

Legge regionale 07 maggio 1985, n.59

Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell' art. 65 del D.P.R. 616/1977 .

ARTICOLO 1

Il Consorzio per la Zona Industriale Apuana, istituito con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 3/4/1947 n. 372 e successive modificazioni, nel suo assetto, e' disciplinato dalla presente legge, conformemente al disposto dell'art. 65 del DPR 24/7/1977, n. 616.

ARTICOLO 2

1. Il Consorzio e' costituito dai Comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca Lunigiana, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Camaiore, Forte dei Marmi, Bagnone, Lucciana Nardi, Casola in Lunigiana, dalla Provincia di Massa Carrara, dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Massa Carrara.

2. Al Consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici, economici, societa' a partecipazione pubblica secondo le norme stabilite dallo Statuto dello stesso Consorzio.

ARTICOLO 3

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 4

L'Assemblea del Consorzio e' composta:

- n. 3 membri nominati da ciascun Comune facente parte del Consorzio con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- n. 2 membri nominati da ciascun Comune facente parte del Consorzio con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- n. 1 membro nominato da ciascun Comune facente parte del Consorzio con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- n. 3 membri nominati dall'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

- n. 2 membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Massa Carrara;
- n. 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative;
- n. 2 membri designati dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa Carrara;
- n. 2 membri designati dalle Associazioni degli Artigiani della Provincia di Massa Carrara.

I soggetti aderenti al Consorzio in base all'art. 2, comma 2, avranno una rappresentanza nell'Assemblea di un membro ciascuno gli enti pubblici economici e le societa' a partecipazione pubblica e una rappresentanza pari a quella indicata nel presente articolo gli altri soggetti.

I componenti dell'Assemblea durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

ARTICOLO 5

L'Assemblea elegge nel suo seno, con le modalita' stabilite dallo Statuto, il Presidente del Consorzio.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio, esegue le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.

Il Presidente del Consorzio e' eletto per 5 anni, il suo mandato scade con il rinnovo dell'Assemblea e e puo' essere rieletto solo per un altro quinquennio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro piu' anziano di eta' fra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e' composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da n. 10 membri eletti dall'Assemblea, dei quali almeno un membro in rappresentanza del Comune di Massa e almeno un membro in rappresentanza del Comune di Carrara.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 5 anni e comunque continua a svolgere le sue funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio. Lo Statuto del Consorzio determina le modalita' di sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione che eventualmente si rendessero necessarie nel corso del quinquennio.

ARTICOLO 7

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio regionale. Il Collegio rimane in carica per 5 anni e continua a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo.

ARTICOLO 8

Entro 120 giorni dalla costituzione degli organi indicati al precedente art. 5, l'Assemblea del Consorzio approva lo Statuto che dovra' in particolare contenere le norme organizzative interne per l'esercizio delle funzioni, norme relative all'ordinamento del personale, all'amministrazione e contabilita' ed ogni altra attivita' amministrativa propria del Consorzio. Lo Statuto dovra' inoltre prevedere le modalita' per consentire ai soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2, di aderire al Consorzio o di recedere dallo stesso. Per lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio l'assemblea fa riferimento alla normativa per gli enti locali.

Lo Statuto del Consorzio e le eventuali modifiche approvate dall'Assemblea sono inviate, tramite la Giunta, all'approvazione del Consiglio regionale.

ARTICOLO 9

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il programma annuale di attivita' e la pianta organica del personale del Consorzio, approvati dall'Assemblea sono inviati, tramite la Giunta, al Consiglio regionale per l'approvazione.

Il controllo di legittimita' sugli altri atti amministrativi degli organi collegiali del Consorzio e' esercitato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 10

Per quanto riguarda il territorio di competenza del Consorzio Zona Industriale Apuana resta ferma la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilita' disposte con LR 13/8/1984, n. 50.

Nell'esercizio delle proprie competenze il Consorzio propone ai Comuni gli eventuali provvedimenti espropriativi.

ARTICOLO 11

Le funzioni in materia urbanistica gia' esercitate dal Consorzio Zona Industriale Apuana, sono demandate ai Comuni interessati ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale.

Prima di apportare qualunque variante allo strumento urbanistico

interessante il territorio del Consorzio stesso i Comuni richiedono il parere dell'Assemblea del Consorzio. Tale parere obbligatorio non è vincolante e si dà per acquisto se non interviene entro 60 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 12

Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con:

- a) contributo annuo a carico dei soggetti aderenti al Consorzio;
- b) contributo annuo a carico di ogni impresa operante nel perimetro della zona Industriale Apuana e nelle aree industriali dei comuni consorziati.

Le entità dei contributi annui è determinata con atto dell'Assemblea del Consorzio.

ARTICOLO 13

Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio Zona Industriale Apuana che non contrastano con la presente legge.

ARTICOLO 14

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione attualmente in carica promuove gli adempimenti necessari per la ricostituzione degli organi del Consorzio Zona Industriale Apuana secondo le norme della presente legge.